



Città di Legnano

Regolamento

per lo svolgimento dell'attività

dei centri massaggi di esclusivo benessere

ai sensi del Regolamento Regionale 9 gennaio 2018, n. 1

Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 17/01/2020

INDICE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
Art. 2 DEFINIZIONI.....	3
ART.3 ADEMPIMENTI PER L'APERTURA DEL CENTRO MASSAGGI DI ESCLUSIVO BENESSERE	4
ART. 4 REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA	4
ART. 5 ORARI	5
ART. 6 TARIFFE	5
ART. 7 RELAZIONE TECNICA	5
ART. 8 DECORO URBANO	6
ART. 9 SANZIONI	6
ART. 9 SANZIONI	6
Allegato I Protocollo Operativo	
Allegato II Opuscolo lavaggio mani	
Allegato III Estratto art. 4 bis L.R. n. 3/2012	

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente regolamento comunale, viene adottato in applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2010 del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (TUEL).
2. Lo stesso viene redatto nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni legislative dello Stato in materia di professioni e di tutela della concorrenza ed in applicazione del Regolamento Regionale 9 gennaio 2018, n. 1 "Requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di decoro urbano per lo svolgimento dell'attività dei centri massaggi di esclusivo benessere."
3. Sono escluse dal presente regolamento le attività rientranti nelle "Discipline Bio-Naturali", normate dalla L. R. n. 2/2005 e disposizioni conseguenti.

Art. 2 DEFINIZIONI

Centro massaggi di esclusivo benessere: è un'attività economica aperta al pubblico, dotata di postazione di massaggio, senza apparecchi, attrezzature e macchinari estetici, i cui trattamenti non hanno alcuna finalità di carattere estetico, medico, terapeutico o fisioterapico di alcun tipo.

Massaggio: è un insieme di diverse manovre eseguite sul corpo per lenire dolori muscolari o articolari, per tonificare il volume di alcuni tessuti, ma anche per preservare e migliorare il benessere psichico, allentando tensioni e fatiche.

Tipologie di massaggio: esistono diversi tipi di massaggio; quello che viene trattato in questo regolamento può essere ricondotto a quello "rilassante" che aiuta ad alleviare stress e fatica e fa sentire accuditi e coccolati.

Manovre: le tecniche di base utilizzate per massaggiare sono: lo sfioramento, la frizione, l'impastamento e la percussione, che possono essere svolte tramite l'utilizzo di diverse parti del corpo (mani, braccia, piedi).

Zone del massaggio: Le zone del massaggio sono: viso e testa, collo e spalle, schiena, braccia e mani, gambe e piedi. Per ottenere i migliori benefici dovranno essere eseguite le tecniche più idonee rispetto alle diverse zone del corpo.

Prodotto Cosmetico: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superficie esterna del corpo umano, allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirla, profumarla, proteggerli, mantenerli in buono stato.

Attività di sanificazione: quelle che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti, impianti e arredi mediante l'attività di pulizia, disinfezione e manutenzione e mediante il controllo ed il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione o per quanto riguarda l'illuminazione ed il rumore.

Protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione: Strumento tecnico che si colloca all'interno della procedura e che guida gli operatori a comportarsi in modo uniforme. Viene redatto per definire le modalità, i tempi e le cadenze per la gestione delle operazioni legate alla disinfezione, sanificazione e sterilizzazione, nonché per conoscere l'uso corretto dei prodotti impiegati in tali operazioni.

Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico...) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, arredo, ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche – eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione.

Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua - avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) - per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia.

Disinfezione: consiste nell'applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni.

Sterilizzazione: processo chimico o fisico in grado di distruggere tutte le forme di microrganismi viventi (su materiali perfettamente asciutti).

ART.3 ADEMPIMENTI PER L'APERTURA DEL CENTRO MASSAGGI DI ESCLUSIVO BENESSERE

1. L'apertura/subentro di un centro massaggi di esclusivo benessere è subordinata alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), tramite il portale ImpresaInUnGiorno (IUG), utilizzando il procedimento ComUnica.
2. La suddetta SCIA contiene la dichiarazione relativa al rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche e di tutela della salute nei luoghi di lavoro.
3. Nel caso di cittadini non italiani, nella SCIA deve essere altresì attestato il possesso, da parte del soggetto titolare o delegato che esercita effettivamente l'attività, di uno dei seguenti documenti:
 - a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI); a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework;
 - b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta.
4. In caso di mancata attestazione del possesso di uno dei documenti di cui al comma 3, il soggetto che esercita effettivamente l'attività è tenuto a frequentare e superare positivamente un corso, per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente per il comune dove intende svolgere l'attività o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

ART. 4 REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA

1. Chi esercita l'attività di centro massaggi di esclusivo benessere deve assicurare la pulizia di locali e arredi e, fatta salva l'applicazione del D.lgs. n. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della L. n. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), osservare le disposizioni di cui alle seguenti lettere:
 - a) ciascuna postazione di lavoro deve essere dimensionata in maniera da consentire lo svolgimento dei trattamenti senza ostacoli per l'accesso del cliente e l'attività dell'operatore;
 - b) il personale deve:
 - lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di iniziare ciascun trattamento. A tal proposito, vedi Allegato II;
 - essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego di prodotti ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
 - informare preventivamente il cliente riguardo a controindicazioni rispetto a trattamenti manuali e a controindicazioni in caso di forme allergiche all'utilizzo di prodotti o altri materiali che vengano a contatto con la cute, con il rilascio da parte del cliente di attestazione sottoscritta con firma leggibile dell'avvenuta informativa;
 - c) gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e sottoposti a verifiche periodiche;
 - d) le strutture, le superfici, gli impianti e gli arredi utilizzati devono essere lavabili e mantenuti in condizioni di efficienza, di igiene e sicurezza;
 - e) devono essere disponibili presidi di primo soccorso;
 - f) deve essere rispettato il divieto di utilizzare: attrezzature, apparecchi, utensili e taglienti, anche se monouso, lampade abbronzanti o dispositivi che emettono radiazioni UV per l'abbronzatura artificiale;
 - g) i prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della specifica normativa e conservati nelle rispettive confezioni originali;
 - h) la manipolazione delle diverse sostanze deve avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;
 - i) la biancheria pulita deve essere custodita in luogo idoneo; può essere utilizzata anche biancheria monouso;
 - j) la biancheria usata, prima del suo riutilizzo, deve essere lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere tenuta separata da quella pulita e comunque conservata in contenitori o arredi chiusi;

- k) il titolare o legale rappresentante, per ogni sede operativa dell'impresa, deve redigere ed applicare un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione di materiali, arredi e locali; deve inoltre applicare una corretta procedura per la gestione dei rifiuti. Gli operatori allegano il protocollo operativo all'atto di presentazione della SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) – vedi Allegato I;
- l) per gli operatori devono essere disponibili, in apposito locale o anche in un vano nel caso gli operatori siano inferiori a cinque, spazi destinati a spogliatoi dotati di armadietti individuali per la custodia degli indumenti di lavoro;
- m) tutta la rubinetteria deve essere dotata di comandi non manuali;
- n) i lavabi devono essere attrezzati con dispenser di sapone e sistemi di asciugatura monouso.

ART. 5 ORARI

1. Ai sensi del comma 8, art. 4 bis L.R. n. 3/2012, gli orari giornalieri dell'attività e le giornate di chiusura annuali sono così stabiliti:
 - l'orario giornaliero dell'attività dovrà essere ricompreso nella fascia oraria tra le 7,00 e le 22,00. All'interno della fascia oraria fissata, ogni esercente è libero di determinare l'orario prescelto che potrà essere differenziato per ogni giorno della settimana e potrà prevedere una o più interruzioni nell'arco della giornata;
 - gli esercizi hanno la facoltà di restare chiusi in un giorno di ogni settimana liberamente scelto dal titolare dell'attività; ciò non preclude la possibilità per il singolo operatore di decidere di chiudere per più di un giorno alla settimana, sempre nel rispetto dell'obbligo della comunicazione preventiva esclusivamente alla clientela, nell'ambito delle norme a tutela del consumatore;
 - agli esercenti è consentito di protrarre l'attività ad esercizio chiuso, senza possibilità di accedere dall'esterno, per non oltre un'ora, solo allo scopo di servire la clientela già presente nel negozio all'orario di chiusura normale;
 - gli esercizi devono esporre al pubblico un cartello ben visibile, anche ad esercizio chiuso, indicante l'orario di apertura e di chiusura effettivamente praticato e l'indicazione del giorno o dei giorni di chiusura infrasettimanale, eventualmente prescelti.
2. La scelta dell'orario deve essere comunicata allo Sportello Unico per le Imprese, sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso. Tale comunicazione deve essere effettuata contestualmente all'inizio dell'attività.
3. L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e a comunicare alla Sportello Unico per le Imprese, con almeno tre giorni di anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura.

ART. 6 TARIFFE

1. L'operatore dovrà esporre le tariffe praticate per ogni tipo di massaggio in relazione alla durata temporale; le stesse dovranno essere esposte in maniera ben visibile alla clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.
2. L'esposizione delle stesse all'esterno non soddisfa il disposto di cui al comma precedente.

ART. 7 RELAZIONE TECNICA

1. L'operatore dovrà allegare alla pratica d'inizio/subingresso una relazione tecnica, che spieghi in maniera esaustiva le caratteristiche del massaggio praticato (tecniche di manipolazione, durata della seduta, zone del corpo coinvolte prodotti utilizzati, altro).
2. Al fine di valutare l'effettiva compatibilità del massaggio benessere con l'esigenze reale del cliente, l'operatore, attraverso una breve intervista (ad esempio: presenza di allergie a sostanze; presenza di stati fisici dolorosi, anche temporanei, che possono avere controindicazioni al massaggio; altro), dovrà assicurarsi che lo stesso possa essere sottoposto al trattamento prescelto, senza che ciò possa pregiudicare il suo stato di benessere iniziale.

ART. 8 DECORO URBANO

1. Chi esercita l'attività di centro massaggi di esclusivo benessere deve assicurare il rispetto del decoro urbano ed in particolare, salve le disposizioni comunali in materia, deve osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) l'aspetto esterno dei locali in cui è svolta l'attività deve essere tale da non arrecare pregiudizio all'estetica complessiva dell'edificio in cui gli stessi sono collocati, anche in rapporto agli edifici circostanti; è necessario che le insegne, le tende, le vetrine, i corpi illuminanti e gli elementi decorativi risultino quanto più possibile congrui con il carattere della facciata alla quale afferiscono;
 - b) gli elementi collocati all'esterno devono essere mantenuti in buona e decorosa condizione e, se collocati su suolo pubblico, essere in possesso della relativa dovuta concessione di occupazione di suolo pubblico;
 - c) gli elementi decorativi posti all'esterno del locale, il materiale pubblicitario ed ogni altro oggetto eventualmente esposto non devono essere contrari alla pubblica decenza.

ART. 9 SANZIONI

1. Salvo le sanzioni di carattere amministrativo o penale previste da altre leggi e/o regolamenti, le violazioni alle norme del presente regolamento, sono accertate dagli organi preposti e perseguite con la procedura di cui alla L. n. 689/1981. Ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria si applica il vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in caso di accertata carenza di quanto disposto nel presente regolamento (ad eccezione degli artt. 5 "Orari" , 6 "Tariffe" e 7 "Relazione tecnica"), l'amministrazione comunale applica la sanzione da euro 5.000,00 a euro 15.000,00, raddoppiata in caso di recidiva, così come disposto al comma 6, art. 4bis, L. R. n. 3/2012.
3. La mancata presentazione della SCIA comporta l'applicazione la sanzione da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 e il divieto di prosecuzione dell'attività, così come disposto al comma 7, art. 4bis, L. R. n. 3/2012.
4. In caso di inosservanza degli artt. 5 e 6, sarà applicata una sanzione da euro 25 a euro 200; in caso di mancata o incompleta relazione tecnica (art. 7) sarà applicata la sanzione da euro 50 a euro 300.